

INDICE

- **Prefazione** **p. 3**

- **Composizione C.R.A.** **p. 5**

- **Raccolta decisioni** **p. 6**

- **Decisioni più significative** **p. 64**
 - Art.3 L.443/1985
 - *divieto di contitolarità di imprese* p. 65
 - L.46/1990
 - *denuncia di inizio attività* p. 66
 - *associazione in partecipazione* p. 69
 - *validità periodo lavorativo* p. 71
 - L.122/1992
 - *attività di riparazione cerchi* p. 75
 - Art.6 L.25/1996
 - *applicabilità alle imprese ancora iscritte alla data di entrata in vigore della L.46/1990* p. 76
 - *inapplicabilità alle imprese non “regolarizzate”* p. 78
 - Attività di edilizia p. 80
 - Attività prevalente: competenza esclusiva C.P.A. p. 81
 - Collaboratore familiare p. 83
 - Contratto di affiliazione commerciale p. 85
 - Sede secondaria p. 86
 - Somministrazione di alimenti e bevande: incompatibilità con l’iscrizione all’albo p. 87

- **Pareri ed atti di indirizzo** **p. 89**

- apprendistato: durata ai fini del riconoscimento della qualificazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere	p. 90
- attività prevalente: ente competente all'accertamento	p. 92
- attività di estetica: ente competente al rilascio della qualificazione professionale	p. 94
- attività di estetica in forma societaria: calcolo della maggioranza ex art.3 L.443/1985	p. 97
- attività di massofisioterapia, centri dimagrimento e benessere	p. 99
- attività di acconciatura: riconoscimento qualificazione senza specializzazione	p. 101
- collaboratore familiare in imprese societarie	p. 102
- collaboratore familiare nel periodo estivo	p. 103
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa: inidoneità ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali	p. 104
- notifica sanzioni amministrative	p. 105
- soci che svolgono esclusivamente mansioni amministrativo-contabili: inidoneità all'iscrizione all'albo	p. 106

PREFAZIONE

Questa Commissione Regionale per l'Artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta in data 11/03/2002 e insediatasi il successivo 13 Marzo, nel corso dell'anno 2003 ha adottato 260 delibere, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art. 7 L.443/85.

Nello specifico, 174 delibere di accoglimento, 53 di reiezione e 33 dichiarazioni di improcedibilità o inammissibilità.

Questi dati suggeriscono la necessità di meglio comprendere la realtà in costante mutamento dell'Artigianato nel Lazio oltre che, necessariamente, proseguire nella azione di uniformità di operato delle C.P.A, della Regione.

Nel corso dell'anno 2003 la C.R.A. ha posto in essere le iniziative necessarie per operare non solo in ambito di contenzioso amministrativo ma anche in funzione consultiva e programmatoria.

La Commissione, seguendo i mutamenti legislativi nazionali, peraltro di difficile attuazione, grazie alla competenza dei suoi componenti e alla preparazione altamente professionale della Segreteria, è riuscita ad adempiere alla funzione di costante aggiornamento ed informazione delle CPA del Lazio.

Per il futuro potremmo disporre dei mezzi necessari per attuare iniziative innovative e di ampio respiro, tali da permettere uno studio approfondito delle necessità occorrenti all'artigianato della Regione, adottando le iniziative utili alle imprese artigiane per l'integrazione nella realtà Europea della piccola e media Impresa.

Sono convinto che le Commissioni Regionali per l'Artigianato, in Italia, possano realmente rappresentare un valido referente, a livello istituzionale, per le iniziative volte alla promozione e sviluppo dell'Artigianato.

Nel rivolgere il mio saluto ai colleghi delle altre Regioni, auspico che l'Artigianato sia non solo tutelato ma sempre più identificato per quello che realmente rappresenta nella nostra Nazione, ovvero, una delle colonne portanti dell'economia e quindi degno di ogni attenzione.

La stesura di questa breve prefazione, mi permette di ringraziare sinceramente i miei colleghi commissari che oltre all'assidua partecipazione – non si è mai verificata la mancanza di numero legale- sono intervenuti con competenza, correttezza e massimo coinvolgimento. Sensibilità alle problematiche per

l'artigianato è stata riscontrata inoltre nel sostegno fornito dalle Associazioni di categoria e dall'Assessorato Regionale alle Attività produttive.

Ritengo inoltre doveroso l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Segreteria della C.R.A. che se pure sottodimensionata nell'organico rispetto alle effettive necessità, ha saputo garantire una ottimale funzionalità.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Corinaldesi)

COMPOSIZIONE C.R.A.

CORINALDESI Giuseppe	Presidente (Presidente C.P.A. Roma)
PIZZOCCHIA Giuliano Consiglio)	Vice Presidente (Esperto designato dal
COLA Luigi	Presidente C.P.A. Viterbo
HOFMANN Dario	Presidente C.P.A. Rieti
LEONETTI Bruno	Presidente C.P.A. Frosinone
PALUZZI Alfredo	Presidente C.P.A. Latina
FACCIOTTI Leopoldo Consiglio	Esperto designato dal
MANCINI Olivio Consiglio	Esperto designato dal
BRUZICHES Ernesto	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
CECCARELLI Luciano	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
FERRI Enrico	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
FORNARI Angelo	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
MANFRONI Antonio	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
DI SABATO Modestina	Segretario

RACCOLTA DECISIONI

Nel corso dell'anno 2003 questa Commissione Regionale ha provveduto ad adottare 260 delibere, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art.7 L.443/1985.

Viene esposto, di seguito, uno schema riassuntivo con relativo grafico e, successivamente, l'elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti, attività, motivo dell'impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della motivazione.

DECISIONI NEL 2003

Totali: 260

ACCOLTI	174	FR 1	LT6	RI 1	RM 165	VT
1						
RESPINTI	53	FR 2	LT6	RI 0	RM 40	VT
5						
IMPROC./INAMM.	33	FR 2	LT3	RI 1	RM 25	VT 2

SEDUTA DEL 27/1/2003

Deliberazione n. 1

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *piegatura ed imbustamento stampe*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto

[il ricorrente svolge l'attività in virtù di contratto di affiliazione commerciale che, per la nota caratteristica di ingerenza dell'affiliante nella gestione dell'impresa affiliata, esclude che quest'ultima possa essere esercitata con le

caratteristiche di cui all'art.2 L.443/1985, per quanto in particolare attiene alla direzione e gestione]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/1990*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali la cui mancanza era stata eccepita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 3

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto dispone una data evento di inizio attività antecedente a quella di iscrizione nell'albo autotrasportatori, in contravvenzione a quanto previsto dalla L.454/1997 che configura la suddetta iscrizione quale conditio sine qua non per il legittimo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 4

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane della collaboratrice familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a sconfessare quanto dichiarato nel verbale ispettivo I.N.P.S. circa la partecipazione della collaboratrice con i requisiti di cui alla L.463/1959]*

Deliberazione n. 5

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni elettroniche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 6

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autonoleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: inammissibile *[il ricorso è nullo perché privo di oggetto. Il ricorrente, iscritto per l'attività di noleggio, contesta infatti la*

cancellazione per l'attività di tassista in relazione alla quale non aveva mai chiesto l'iscrizione nell'albo]

Deliberazione n. 7

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro beni culturali*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 8

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *realizzazione cartamodelli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di non aver mai iniziato effettivamente a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 9

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria dimostra che l'attività è effettivamente cessata in epoca successiva a quella stabilita dalla C.P.A. ma antecedente a quella dichiarata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 10

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la C.P.A. ha stabilito, quale data di cancellazione, quella di iscrizione del ricorrente nelle liste di disoccupazione, senza disporre di alcun elemento idoneo a dimostrare che sino a tale momento il ricorrente avesse continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 11

Ricorrente: *coop. a r.l.*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Tizio, in qualità di socio lavoratore, nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la documentazione agli atti conferma che Tizio ha rivestito la carica di socio lavoratore nella cooperativa]*

Deliberazione n. 12

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione circa l'attribuzione di una data evento coincidente con quella di presentazione della domanda. Il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nell'atto introduttivo del giudizio]*

Deliberazione n. 13

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione elettrodomestici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria dimostra che il ricorrente ha cessato l'attività in epoca antecedente a quella stabilita dalla C.P.A. ma successiva a quella dichiarata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 14

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia e autotrasporto*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto parz. *[la documentazione fiscale dimostra che il ricorrente ha iniziato l'attività di edilizia a decorrere dalla data indicata nella domanda. L'attività di autotrasporto è invece iniziata successivamente]*

Deliberazione n. 15

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella formale presentazione all'agenzia delle entrate della chiusura I.V.A. - data a decorrere dalla quale la C.P.A. ha stabilito la cessazione dell'attività - non integra, disgiuntamente da altri elementi, la prova certa che la ricorrente abbia nelle more - ovvero ne periodo intercorrente tra la presentazione della denuncia e la data di cessazione attività certificata ai fini fiscali, a decorrere*

dalla quale l'istante chiedeva la cancellazione - continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 16

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *creazione oggetti di bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 17

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *grafica pubblicitaria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale agli atti dimostra che il ricorrente non ha mai effettivamente iniziato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 18

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *pasticceria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio di Tizio, quale socio lavoratore, nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver rivestito nella società esclusivamente la qualifica di socio di capitale. Peraltro tale circostanza era già stata evidenziata in sede di accertamento comunale richiesto dalla C.P.A. successivamente alla domanda di iscrizione:il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo]*

Deliberazione n. 19

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nell'albo]*

Deliberazione n. 20

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio di Tizia, quale socia lavoratrice, nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver rivestito, nella società, la qualifica di socio esclusivamente di capitale in virtù del rapporto di*

lavoro subordinato da sempre intrattenuto con altra società]

Deliberazione n. 21

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *creazione oggetti di bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto la documentazione fiscale richiesta in sede istruttoria al fine di verificare l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 22

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria il Comune sede dell'impresa ha rettificato le risultanze dell'accertamento sul quale legittimamente era fondato il provvedimento impugnato, certificando che la maggioranza dei soci partecipa personalmente e manualmente al lavoro]*

Deliberazione n. 23

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo indicato quale sede dell'impresa non è elemento ostativo, in considerazione della natura ambulante dell'attività, ai fini dell'iscrizione nell'albo. In sede istruttoria il ricorrente ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 24

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane del socio lavoratore Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'erede del ricorrente ha prodotto documentazione medica idonea a dimostrare l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere attività lavorativa sin da epoca antecedente la data di formale scioglimento della società a causa di grave patologia polmonare che ne ha procurato poi il decesso]*

Deliberazione n. 25

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnico*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è nullo perché privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale]

SEDUTA DEL 24/2/2003

Deliberazione n. 26

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/1990

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [il ricorrente è stato iscritto nell'albo successivamente all'entrata in vigore della L.46/1990. Pertanto non può beneficiare, ai fini del riconoscimento dei requisiti per le ulteriori attività di cui aveva chiesto l'ampliamento, dell'art.6 L.25/1996]

Deliberazione n. 27

Ricorrente: ditta individuale

Attività: gelateria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [la ricorrente non ha dato riscontro alla richiesta di manifestare l'attualità dell'interesse alla decisione e di inviare documentazione idonea a dimostrare la pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio, inviata dall'ufficio in considerazione del tempo trascorso dalla data di presentazione del gravame]

Deliberazione n. 28

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: servizi pompe funebri

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto [alla stregua del parere adottato nella seduta del 12/12/1997 non è possibile iscrivere società in accomandita semplice composte da un numero di accomandanti superiore a quello degli accomandatari]

Deliberazione n. 29

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria al taglio

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio di Tizia nell'albo delle imprese artigiane, in qualità di collaboratrice familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [gli accertamenti effettuati in sede istruttoria confermano che Tizia collabora nell'impresa con i requisiti di cui alla L.463/1959]

Deliberazione n. 30

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, uno dei due soci, oltre a ricoprire la carica di amministratore, prendeva parte personalmente e manualmente al lavoro]*

Deliberazione n. 31

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha rettificato la data evento di cancellazione così come richiesto dal ricorrente]*

Deliberazione n. 32

Ricorrente: ditta individuale

Attività: odontotecnica

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione agli atti di causa è idonea a dimostrare che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 33

Ricorrente: ditta individuale

Attività: modellatura gesso

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate della chiusura I.V.A., in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. La stessa Agenzia delle Entrate ha peraltro accertato che il ricorrente ha cessato l'attività ai fini fiscali a decorrere dalla data indicata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 34

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: restauro opere d'arte

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Tizia, nell'albo delle imprese artigiane, quale socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che Tizia ha sempre rivestito, nell'ambito dell'impresa, la qualifica di socia esclusivamente apportatrice di capitale]*

Deliberazione n. 35

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparatore*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. Quest'ultimo ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 36

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *costruzione fusti poltrone in legno*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione del socio Tizio dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[l'erede del ricorrente ha prodotto documentazione medica idonea a dimostrare l'impossibilità di quest'ultimo a svolgere attività lavorativa in epoca antecedente a quella stabilita dalla C.P.A. a causa di grave malattia che ne ha procurato il decesso]

Deliberazione n. 37

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione hardware*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di non aver mai esercitato, effettivamente, l'attività per la quale aveva ottenuto l'iscrizione nell'albo]

Deliberazione n. 38

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella consegna delle dichiarazione di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. Quest'ultimo ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 39

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio pelli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella consegna delle dichiarazioni di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la cessazione dell'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 40

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio tappezzeria per auto*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella consegna delle dichiarazioni di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. Quest'ultimo ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 41

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 42

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/1990*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto

[il ricorrente non ha dato riscontro alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio]

Deliberazione n. 43

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *barbiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente ha prodotto documentazione medica idonea a dimostrare l'impossibilità totale a svolgere attività lavorativa a decorrere da epoca antecedente rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 44

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella consegna delle dichiarazioni di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. Quest'ultimo ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 45

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *copisteria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione circa l'attribuzione di una diversa data evento rispetto a quella denunciata dalla ricorrente. La documentazione agli atti di causa dimostra inoltre l'effettiva cessazione dell'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 46

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[la documentazione fiscale agli atti conferma che il ricorrente ha cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nell'atto introduttivo del giudizio. La C.P.A. aveva inoltre provveduto ad iscrivere, a decorrere dalla stessa data, altro imprenditore cui il ricorrente aveva volturato la licenza]

Deliberazione n. 47

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione apparecchi elettronici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ritardo nella dichiarazione all'Agenzia delle Entrate della chiusura I.V.A., in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. Quest'ultimo ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 48

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 49

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile

[il ricorso è privo di sottoscrizione e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 50

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione circa l'attribuzione di una diversa data evento rispetto a quella denunciata dalla ricorrente. La documentazione agli atti di causa dimostra inoltre l'effettiva cessazione dell'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 51

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile

[il ricorso è privo di sottoscrizione e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 52

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva cessazione dell'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 53

Ricorrente: ditta individuale

Attività: laccatura mobili

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione circa l'attribuzione di una diversa data evento rispetto a quella denunciata dalla ricorrente. La documentazione agli atti di causa dimostra inoltre l'effettiva cessazione dell'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 54

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la prima fattura prodotta dal ricorrente, alla cui data di emissione lo stesso chiede la rettifica della data evento di iscrizione, si riferisce a lavori di una certa entità che non possono certo effettuarsi in un'unica giornata lavorativa]*

Deliberazione n. 55

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavanderia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 56

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 57

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione macchine per ufficio*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

SEDUTA DEL 31/3/2003

Deliberazione n. 58

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la natura esclusivamente amministrativo-contabile delle mansioni svolte dalla collaboratrice non preclude, ai sensi dell'art.2 L.463/1959, l'accoglimento dell'istanza. La norma richiede infatti soltanto i requisiti dell'abitudine e prevalenza e non quello della partecipazione manuale al lavoro]*

Deliberazione n. 59

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di Tizia in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[sia le risultanze dell'accertamento comunale che la documentazione prodotta dal ricorrente confermano quanto dallo stesso affermato circa la mancata partecipazione al processo produttivo della socia Tizia, esclusivamente apportatrice di capitale]*

Deliberazione n. 60

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto carente di motivazione circa l'attribuzione di una data evento diversa rispetto a quella denunciata. Le informazioni fiscali acquisite in sede istruttoria dimostrano peraltro che l'attività è cessata ancor prima di quanto dichiarato dal ricorrente]*

Deliberazione n. 61

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[dal combinato disposto dell'art.9 D.P.R.558/1999 e dell'art.20 L.R.17/1999 discende che nel caso di attività soggette a denuncia di cui all'art.22 D.lgs. 112/1998, il provvedimento di iscrizione non può retroagire, come invece accaduto nel caso in esame, di oltre trenta giorni rispetto alla data di presentazione della denuncia di inizio attività perché, altrimenti, si finirebbe per condonare un esercizio dell'attività stessa in mancanza di una condizione essenziale prevista dall'ordinamento]*

Deliberazione n. 62

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[l'apertura di una sede secondaria, diversamente dalla mera unità locale, richiede necessariamente la preposizione institoria, istituto precluso agli imprenditori artigiani]*

Deliberazione n. 63

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su accertamento comunale effettuato, per mero errore, in una sede diversa rispetto a quella denunciata dal ricorrente presso la quale, in sede istruttoria, è emerso che lo stesso esercita regolarmente l'attività]*

Deliberazione n. 64

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le informazioni fiscali acquisite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è effettivamente cessata in epoca antecedente a quella deliberata dalla C.P.A. ma successiva rispetto a quella denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 65

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaborazione è iniziata in epoca antecedente rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 66

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[sia le risultanze dell'accertamento comunale che la documentazione prodotta dal ricorrente confermano quanto dallo stesso affermato circa la mancata partecipazione al processo produttivo della socia Tizia, esclusivamente apportatrice di capitale]*

Deliberazione n. 67

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente si dedica prevalentemente alla gestione amministrativa avvalendosi di imprese terze per l'esecuzione dei lavori]*

Deliberazione n. 68

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[non può trovare accoglimento la richiesta di ampliamento per l'attività di ristrutturazioni di interni in quanto trattasi di attività assolutamente non assimilabile a quella per la quale è già iscritta nell'albo. Si consentirebbe, altrimenti, una sorta di contitolarità di imprese artigiane in contravvenzione al disposto dell'art.3 L.443/1985. Va invece accolta l'istanza di ampliamento per l'attività di manutenzione di aree verdi]*

Deliberazione n. 69

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[l'impresa ricorrente è composta da soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'installazione di tutti gli impianti previsti dall'art.1 L.46/1990. La società non può peraltro svolgere l'attività di installazione di impianti antincendio in quanto non compresa nell'oggetto sociale]*

Deliberazione n. 70

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le risultanze dell'accertamento comunale effettuato in sede di revisione dell'albo, smentiscono quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. La C.P.A. non disponeva peraltro di alcun elemento idoneo a dimostrare che l'attività era proseguita successivamente a tale accertamento]*

Deliberazione n. 71

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la C.P.A. non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 72

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro mobili*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le risultanze dell'accertamento comunale effettuato in sede di revisione dell'albo, smentiscono quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. La C.P.A. non disponeva peraltro di alcun elemento idoneo a dimostrare che l'attività era proseguita successivamente a tale accertamento]*

Deliberazione n. 73

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *confezioni vestiario*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 74

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la circostanza dell'irreperibilità del ricorrente presso la sede dell'impresa, in considerazione della natura ambulante dell'attività, non è ostativa ai fini dell'iscrizione nell'albo. Il ricorrente ha ottemperato all'invito di produrre*

documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività con regolare possesso di licenza]

Deliberazione n. 75

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la C.P.A. non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 76

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro mobili*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 77

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il ricorrente, seppure ancora iscritto nell'albo alla data di entrata in vigore della L.46/1990, può beneficiare della disposizione contenuta nell'art.6 L.25/1996. La documentazione fiscale prodotta non è peraltro sufficiente all'abilitazione per tutti gli impianti indicati nella lettera a) art.1L.46/1990, bensì soltanto a quelli relativi all'utilizzazione dell'energia elettrica]*

Deliberazione n. 78

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio pasta all'uovo*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente conferma la legittimità del provvedimento impugnato: l'attività non era ancora effettivamente cessata alla data denunciata]*

Deliberazione n. 79

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [dalle stesse affermazioni rese dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio emerge che la maggioranza dei soci non prende parte personalmente e manualmente al lavoro]

SEDUTA DEL 5/5/2003

Deliberazione n. 80

Ricorrente: ditta individuale

Attività: falegnameria

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento le cui risultanze non costituiscono prova certa che il ricorrente continui a svolgere l'attività con i requisiti di cui all'art.2 L.443/1985. Le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria confermano peraltro la cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 81

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/90

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 82

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: elaborazione dati

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di inizio dell'attività]

Deliberazione n. 83

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]

Deliberazione n. 84

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo perché dispone una data evento di inizio attività in periodo in cui la società non poteva svolgere l'attività di pulizie in quanto non ancora annoverata nell'oggetto sociale]*

Deliberazione n. 85

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetista

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitata a produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività, la ricorrente non ha ottemperato]*

Deliberazione n. 86

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[antecedentemente alla data evento stabilita dalla Commissione provinciale il ricorrente non poteva legittimamente esercitare l'attività in quanto non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione dal comitato provinciale dell'albo degli autotrasportatori]*

Deliberazione n. 87

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[da accertamento esperito in sede istruttoria è emerso che la maggioranza dei soci prende parte al lavoro, con esclusione peraltro del legale rappresentante che espleta soltanto attività amministrativa]*

Deliberazione n. 88

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione autoradio

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha chiuso la partita I.V.A. a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda. Il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, sul quale la Commissione provinciale ha fondato il provvedimento, non costituisce prova certa che nelle more il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 89

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *impiantista*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dell'abilitazione per l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera c) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 90

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *oreficeria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente su una determinazione I.N.P.S. che non ha competenza esclusiva circa la verifica dei requisiti di impresa artigiana]*

Deliberazione n. 91

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione imballaggi in legno*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non ha fornito alcuna documentazione idonea a suffragare la legittimità del provvedimento impugnato. In sede istruttoria il Comune sede dell'impresa ha accertato che il ricorrente svolge effettivamente l'attività denunciata con i requisiti di cui alla L.443/1985]*

Deliberazione n. 92

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente, sin dalla data denunciata nella domanda alla Commissione provinciale, riveste la qualifica di socio accomandatario di impresa esercente la medesima attività nella stessa sede di quella per cui aveva chiesto la cancellazione]*

Deliberazione n. 93

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[all'epoca della data evento stabilita dalla C.P.A., l'attività di estetica era disciplinata dalla L.161/1963 che, tra l'altro,*

richiedeva il possesso dell'autorizzazione amministrativa ottenuta dalla società ricorrente soltanto a decorrere dalla data indicata nel ricorso]

SEDUTA DEL 19/5/2003

Deliberazione n. 94

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Tizio, quale socio lavoratore, nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che Tizio ha sempre rivestito la qualifica di socio esclusivamente di capitale]*

Deliberazione n. 95

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente, contrariamente a quanto eccepito nel provvedimento impugnato, è in possesso dei requisiti professionali altresì per le attività di disinfestazione e derattizzazione]*

Deliberazione n. 96

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività con i requisiti di cui alla L.,.443/1985]*

Deliberazione n. 97

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio orafico*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a sconfessare le risultanze istruttorie che dimostrano invece la sua partecipazione, in qualità di socia lavoratrice]*

Deliberazione n. 98

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 99

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio non costituisce prova certa che, nelle more, il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 100

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: laboratorio fotografico

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Tizia, quale socia lavoratrice, nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre rivestito la qualifica di socia esclusivamente apportatrice di capitale]*

Deliberazione n. 101

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda]*

Deliberazione n. 102

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/90

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente iniziato a svolgere l'attività in epoca successiva a quella deliberata. Le risultanze fiscali confermano inoltre la data indicata dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 103

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda]*

Deliberazione n. 104

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni idrauliche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente svolge attività di ordinaria manutenzione e, pertanto, diversamente da quanto eccepito dalla C.P.A., non necessita dei requisiti tecnico professionali ex L.46/1990]*

Deliberazione n. 105

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda. Il ritardo nella comunicazione di chiusura all'Agenzia delle entrate, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 106

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione oggetti di bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che la ricorrente non ha mai effettivamente esercitato alcuna attività artigianale]*

Deliberazione n. 107

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la società è composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello degli accomandatari: circostanza questa che, secondo il parere della C.R.A. del 10/12/1997, preclude l'iscrizione nell'albo. Né esiste alcuna norma che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, consente di escludere dal computo dei soci, i soggetti legalmente incapaci]*

Deliberazione n. 108

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *oreficeria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[soltanto a decorrere dalla data indicata nel ricorso, in seguito a modificazione dei patti sociali, la società risultava composta da un numero di accomandatari superiore a quello degli accomandanti. Condizione questa che, secondo il parere della C.R.A. del 10/12/1997, è sine qua non per l'iscrizione all'albo]*

Deliberazione n. 109

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione oggetti decorati*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente effettivamente esercita l'attività denunciata]*

Deliberazione n. 110

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tappezzeria per auto*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 111

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza della ricorrente]*

Deliberazione n. 112

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *allestimento stand*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 113

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività denunciata]*

Deliberazione n. 114

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su accertamento comunale effettuato presso un indirizzo erroneo. Il nuovo accertamento disposto in sede istruttoria ha confermato l'effettivo esercizio dell'attività artigiana]*

Deliberazione n. 115

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che la società è in possesso dei requisiti previsti dalla L.57/2001]*

Deliberazione n. 116

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *produzione candele artistiche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[alla stregua delle stesse affermazioni della ricorrente, la domanda di iscrizione all'albo era stata presentata in epoca antecedente all'effettivo inizio dell'attività]*

Deliberazione n. 117

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione cerchi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente non necessita dei requisiti di cui alla L.122/1992]*

Deliberazione n. 118

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di non aver mai effettivamente svolto l'attività denunciata]*

Deliberazione n. 119

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto il certificato medico di idoneità specifica all'attività di autoriparazione, mancante all'epoca del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 120

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente cessato l'attività in epoca antecedente all'atto di scioglimento]*

Deliberazione n. 121

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato stabilito, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 122

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella comunicazione di chiusura I.V.A., in mancanza di altri elementi, non costituisce prova idonea a sconfessare la veridicità di quanto affermato dal ricorrente circa la data di effettiva cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 123

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante la perdita totale di capacità lavorativa a decorrere dalla data denunciata quale cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 124

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che la ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 125

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che, a conferma di quanto asserito nel ricorso, Tizio aveva ceduto la propria quota in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

SEDUTA DEL 19/6/2003

Deliberazione n. 126

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *carpenteria metallica*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 127

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *idraulica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo]*

Deliberazione n. 128

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione elettrodomestici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data denunciata]*

Deliberazione n. 129

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *oreficeria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il verbale di accertamento comunale confermava, contrariamente all'interpretazione data dalla Commissione, la data evento di cessazione denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 130

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente alle attività di cui alle lettere c) e d) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento è viziato da mero errore materiale, in quanto in sede istruttoria la Commissione provinciale aveva verificato altresì il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui alla lettera e)]*

Deliberazione n. 131

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio non costituisce prova certa che, nelle more, il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 132

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la società è stata sempre composta da un numero di accomandanti superiore a quello degli accomandatari. Pertanto, alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nel 10/12/1997, la società stessa non ha mai posseduto i requisiti di impresa artigiana e deve essere cancellata ex tunc]*

Deliberazione n. 133

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaborazione ha avuto inizio sin dal 1986]*

Deliberazione n. 134

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente non era più titolare di alcuna posizione I.V.A. quale ditta individuale sin dalla data di iscrizione nell'albo dal quale, pertanto, va cancellato ex tunc]*

Deliberazione n. 135

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente vanta il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in virtù di un periodo lavorativo svolto in qualità di associato presso un'impresa del settore. Ai sensi del combinato disposto dell'art.3 L.46/1990 e dell'art. 2 del D.P.R. 447/1991, tale possibilità è invece consentita soltanto all'associante, così come chiarito peraltro dal Min. I.C.A. nella circolare n.3439/C del 27/3/1998]*

Deliberazione n. 136

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *elettromeccanica*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha cessato ogni posizione I.V.A. in epoca antecedente a quella denunciata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 137

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è totalmente privo di motivazione. La documentazione in atti dimostra peraltro che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 138

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *grafica pubblicitaria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la pretesa della ricorrente ad ottenere la rettifica alla data di emissione del primo documento fiscale non può trovare accoglimento perché trattasi di lavori di una certa entità commissionati in epoca antecedente. Si ritiene pertanto di attribuire la data evento accertata in sede di accertamento comunale]*

Deliberazione n. 139

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione oggetti in ceramica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la ricorrente ha diritto ad ottenere la cancellazione ex tunc dall'albo, in quanto antecedentemente alla delibera di iscrizione aveva presentato domanda di annullamento della stessa e la Commissione non disponeva inoltre di alcun elemento idoneo a certificare l'effettivo inizio dell'attività]*

Deliberazione n. 140

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa per ritardata denuncia di presentazione all'albo adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[la ricorrente non muove alcuna contestazione al provvedimento di iscrizione, neanche limitatamente alla data evento di inizio attività, bensì contesta soltanto la data di presentazione della domanda indicata dalla C.P.A.. In tale materia la C.R.A. non ha alcuna competenza ed i relativi reclami sono disciplinati dalla L.689/1981]*

Deliberazione n. 141

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[alla stregua delle stesse affermazioni del ricorrente si evince che soltanto uno dei tre soci partecipa personalmente e manualmente al lavoro, limitandosi gli altri esclusivamente all'espletamento di mansioni amministrative]*

Deliberazione n. 142

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *creazione oggetti di bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che la ricorrente non ha mai esercitato l'attività presso la sede indicata all'atto di presentazione della domanda di iscrizione]*

Deliberazione n. 143

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella comunicazione di chiusura I.V.A., in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività. La stessa Agenzia delle Entrate ha certificato, quale data di cessazione, quella denunciata dal ricorrente all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 144

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ditta presso la quale il ricorrente sosteneva di aver maturato i requisiti per l'attività di installazione degli impianti di cui alla L.46/1990, non operava in tale settore]*

Deliberazione n. 145

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[il ricorrente non è in possesso dei requisiti per l'attività di installazione degli impianti di cui alla L.46/1990 in quanto, pur avendo operato presso una ditta del settore, non ha prestato mansioni di operaio specializzato nel settore dell'installazione degli impianti stessi]*

Deliberazione n. 146

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[ai sensi del combinato disposto dell'art.9 del DPR 558/1999 e dell'art.20 L.R.17/1999, il provvedimento di iscrizione delle ditte esercenti attività di installazione degli*

impianti non può retroagire di oltre trenta giorni rispetto alla data della denuncia di inizio attività]

Deliberazione n. 147

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione di Tizia, quale socia lavoratrice, nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[alla stregua delle stesse affermazioni contenute nel ricorso si evince che Tiizia esplica esclusivamente mansioni amministrative]*

Deliberazione n. 148

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autonoleggio c.c.*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alla L.463/1959]*

Deliberazione n. 149

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autonoleggio c.c.*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il rapporto di collaborazione effettivamente sussiste ma ha avuto inizio in epoca successiva rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 150

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente ha confuso la comunicazione da parte della C.P.A. con un provvedimento di cancellazione in realtà non ancora adottato]*

Deliberazione n. 151

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

SEDUTA DEL 14/7/2003

Deliberazione n. 152

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *rigenerazione nastri*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[la documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 153

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegname*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato stabilito, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 154

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data indicata nella domanda]*

Deliberazione n. 155

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare di avere effettivamente esercitato l'attività in periodi in cui, invece, non risulta iscritto nell'albo]*

Deliberazione n. 156

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autolavaggio*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ritardo nella comunicazione di chiusura I.V.A., in mancanza di altri elementi, non costituisce elemento idoneo a sconfessare quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 157

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare, ai sensi dell'art.6 L.25/1996, di aver effettivamente svolto le attività di cui chiedeva l'ampliamento precedentemente al 15/12/1994]

Deliberazione n. 158

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver maturato i requisiti tecnico-professionali altresì per l'esercizio delle attività di cui aveva denunciato l'ampliamento]

Deliberazione n. 159

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che sin dall'epoca della domanda di iscrizione la società, contrariamente a quanto erroneamente rilevato dalla Commissione provinciale, non era composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello degli accomandatari]

Deliberazione n. 160

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nell'atto introduttivo del giudizio]

Deliberazione n. 161

Ricorrente: ditta individuale

Attività: battitore

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che l'attività effettivamente esercitata dalla ricorrente è di autocarrozzeria, per la quale non è in possesso dei requisiti professionali]*

Deliberazione n. 162

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[gli ulteriori accertamenti disposti in sede istruttoria confermano quanto asserito dalla ricorrente circa l'effettivo esercizio dell'attività denunciata]*

Deliberazione n. 163

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 164

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione del collaboratore familiare dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria sono emersi elementi idonei a dimostrare che il rapporto di collaborazione è effettivamente cessato, sebbene a decorrere da una data successiva a quella indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 165

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella cancellazione dall'albo degli autotrasportatori non costituisce prova certa che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività che risulta invece cessata dalla data da questi dichiarata, coincidente con la cessazione I.V.A.]*

Deliberazione n. 166

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro mobili*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del]*

provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

Deliberazione n. 167

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[dalle stesse affermazioni rese dal ricorrente emerge che la maggioranza dei soci svolge mansioni esclusivamente amministrative senza partecipazione manuale al lavoro]*

SEDUTA DEL 24/7/2003

Deliberazione n. 168

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art.3 L.46/1990 per l'esercizio delle attività di cui aveva richiesto l'ampliamento]*

SEDUTA DEL 29/9/2003

Deliberazione n. 169

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria conferma la data di cancellazione indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 170

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria conferma la data di cancellazione indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 171

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto già all'epoca della domanda di iscrizione la documentazione istruttoria dimostrava che i soci erano lavoratori dipendenti a tempo pieno dell'ALITALIA]*

Deliberazione n. 172

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le indagini fiscali effettuate in sede istruttoria confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di effettivo inizio dell'attività]*

Deliberazione n. 173

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che la dichiarazione resa dal ricorrente all'atto di presentazione della domanda di iscrizione è conseguenza di un mero errore materiale e che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 174

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione serrande*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento comunale dal contenuto generico e contraddittorio. Le indagini fiscali confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 175

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto assolutamente carente di motivazione circa la diversa data evento stabilita rispetto a quella denunciata dalla ricorrente che, per contro, ha prodotto documentazione idonea a provare di aver effettivamente cessato l'attività alla data richiesta]*

Deliberazione n. 176

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha fornito documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 177

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha fornito documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data denunciata, nonostante il ritardo nella stipula dell'atto di scioglimento]*

Deliberazione n. 178

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento comunale dal contenuto generico e contraddittorio. Le indagini fiscali confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 179

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto stabilisce una data evento di inizio attività antecedente all'entrata in vigore della L.57/2001]*

Deliberazione n. 180

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto fondato su una mera irregolarità nella proposizione della domanda]*

non ostativa all'iscrizione all'albo ma piuttosto causa per l'irrogazione di una sanzione amministrativa]

Deliberazione n. 181

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente ha chiesto un ampliamento dell'iscrizione per attività non contemplata dall'oggetto sociale]*

Deliberazione n. 182

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *gelateria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Tizia, quale socia lavoratrice, nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha fornito documentazione idonea a provare di aver sempre rivestito nella società la qualifica di socio esclusivamente apportatore di capitale]*

Deliberazione n. 183

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *confezioni abbigliamento*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane di Tizia in qualità di socia lavoratrice adottata dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente su una comunicazione dell'I.N.P.S. non suffragata da alcun accertamento idoneo a dimostrare la qualità di socia artigiana di Tizia]*

Deliberazione n. 184

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnico*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente stesso afferma che, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo, l'attività non era ancora iniziata, in contravvenzione al disposto dell'art.21 L.R.17/1999 alla cui stregua la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività]*

Deliberazione n. 185

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *installazione impianti L.46/1990*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che, a conferma di quanto rilevato dalla C.P.A., l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente è di natura esclusivamente commerciale]*

Deliberazione n. 186

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che la ricorrente, a conferma di quanto rilevato dalla C.P.A., svolge esclusivamente mansioni amministrative]*

SEDUTA DEL 8/10/2003

Deliberazione n. 187

Ricorrente: ditta individuale

Attività: falegnameria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a sconfessare il verbale di accertamento comunale dalle cui risultanze emergeva che l'attività era cessata]*

Deliberazione n. 188

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto affermato dal ricorrente circa la data di inizio della collaborazione]*

Deliberazione n. 189

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività in data anteriore a quella stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 190

Ricorrente: ditta individuale

Attività: giardinaggio

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[il ricorrente chiedeva la sospensione dell'attività per mancanza di commesse. Tale circostanza, a parere dell'attuale C.R.A. – contrariamente a quanto sostenuto dal precedente organo collegiale nella seduta del 19/6/2000 - è piuttosto causa di cancellazione dall'albo e non può essere annoverata tra le ipotesi di sospensione]*

Deliberazione n. 191

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato non è fondato su alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto affermato dalla ricorrente circa la data di inizio della collaborazione]*

Deliberazione n. 192

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività in data antecedente la chiusura della partita I.V.A.]*

Deliberazione n. 193

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria conferma la data evento dichiarata dal ricorrente. Il ritardo nella denuncia di cancellazione all'albo autotrasportatori, in mancanza di altri elementi, non prova che il ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 194

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze dell'anagrafe tributaria dimostrano l'effettiva cessazione dell'attività alla data denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 195

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tappezzeria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione medica dalla quale emerge chiaramente l'impossibilità a svolgere attività lavorativa da data antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 196

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che l'unico socio che partecipa al lavoro non è in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.122/1992, in contravvenzione al disposto dell'art.2, ultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 197

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *decorazione vetrine*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria il Comune sede dell'impresa ha certificato che la ricorrente effettivamente svolge l'attività denunciata con i requisiti di cui alla L.443/1985]*

Deliberazione n. 198

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *confezioni cuscini*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'iscrizione retroattiva alla data di costituzione della società, deliberata dalla Commissione provinciale, non è suffragata da alcun elemento idoneo a dimostrare che, sin dall'inizio, la maggioranza dei soci avesse i requisiti di cui all'art.3 L.443/1985]*

Deliberazione n. 199

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver effettivamente iniziato l'attività in data antecedente a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 200

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che già in data antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale, ma successiva a quella indicata nel ricorso, operava, nella stessa sede dell'impresa, una società artigiana esercente la medesima attività]*

Deliberazione n. 201

Ricorrente: ditta individuale

Attività: montaggio infissi

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 202

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/1990

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti ex art.6 L.25/1996]*

Deliberazione n. 203

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavanderia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'accertamento comunale acquisito in sede istruttoria ha dimostrato che il ricorrente partecipa personalmente e manualmente al lavoro oltre a svolgere mansioni amministrative]*

Deliberazione n. 204

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: giardinaggio

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che, a conferma di quanto rilevato dalla Commissione provinciale, la maggioranza dei soci non prende parte al lavoro]*

Deliberazione n. 205

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/90

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto la documentazione richiesta in sede istruttoria a dimostrazione della fondatezza della pretesa vantata nel giudizio]*

Deliberazione n. 206

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio pelli*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che l'attività è effettivamente cessata sebbene in epoca successiva a quella denunciata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 207

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[in sede istruttoria è stato confermato quanto rilevato dalla C.P.A. circa il sopravvenuto venir meno del socio in possesso di qualifica professionale]*

SEDUTA DEL 12/11/2003

Deliberazione n. 208

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio al Comune, in mancanza di altri elementi, non è prova idonea a sconfessare quanto dichiarato dalla ricorrente e confermato dall'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 209

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio gastronomia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[in sede istruttoria è emerso che la ricorrente, oltre a non partecipare manualmente al lavoro, dispone di spazi idonei alla consumazione sul posto delle vivande, elemento essenziale della somministrazione, attività tipicamente commerciale]*

Deliberazione n. 210

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *creazione bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha ottemperato all'invito di fornire documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 211

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione confetti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che il ricorrente esercita l'attività denunciata con i requisiti di impresa artigiana e il possesso delle prescritte autorizzazioni]

Deliberazione n. 212

Ricorrente: ditta individuale

Attività: manutenzione macchine affrancatrici

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività, confermata peraltro dall'Agenzia delle Entrate]

Deliberazione n. 213

Ricorrente: ditta individuale

Attività: assemblaggio bigiotteria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [in sede istruttoria è emerso che la ricorrente non svolge l'attività denunciata]

Deliberazione n. 214

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: pasticceria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [da accertamento effettuato in sede istruttoria è emerso che l'attività artigianale di produzione pasticceria è assolutamente prevalente rispetto a quella di bar]

Deliberazione n. 215

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività, confermata peraltro in sede di accertamento comunale]

Deliberazione n. 216

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [da accertamento comunale disposto in sede istruttoria è emerso che la società è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 217

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [da accertamento comunale disposto in sede istruttoria è emerso che la ricorrente espleta soltanto attività complementare a quella denunciata che, invece, è svolta soltanto dai dipendenti]

Deliberazione n. 218

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività, confermata peraltro dall'Agenzia delle entrate]

Deliberazione n. 219

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [da accertamento comunale disposto in sede istruttoria è emerso che il ricorrente effettivamente esercita l'attività denunciata]

Deliberazione n. 220

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare di aver iniziato l'attività in data successiva a quella accertata dalla C.P.A. e denunciata dallo stesso nella domanda di iscrizione]

Deliberazione n. 221

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente esercita l'attività denunciata]*

Deliberazione n. 222

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha stipulato un contratto di associazione in partecipazione con soggetto qualificato e, pertanto, ha diritto alla modificazione dell'iscrizione per attività secondaria]*

Deliberazione n. 223

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro opere d'arte*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 224

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *estetica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la ricorrente ha presentato formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 225

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente effettivamente esercita l'attività denunciata]*

Deliberazione n. 226

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/90*

Ricorso avverso il parere negativo su un'ipotetica domanda di iscrizione nell'albo adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: inammissibile *[nessun formale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente]*

Deliberazione n. 227

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaborazione è cessata sin dalla data indicata all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 228

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente, già abilitato all'installazione degli impianti di cui alle lettere a,c, e d, chiedeva il riconoscimento della lettera e. In sede istruttoria è risultato che la ditta presso la quale ha prestato attività lavorativa non svolgeva tale attività]*

Deliberazione n. 229

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere b) e g) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente aveva denunciato soltanto l'inizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a. Non può pertanto ottenere i requisiti di cui alle altre lettere a prescindere da una denuncia di inizio attività]*

Deliberazione n. 230

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *costruzioni mobili per la nautica*

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[il provvedimento era viziato da un mero errore materiale, rettificato dalla C.P.A. successivamente alla proposizione del ricorso]*

Deliberazione n. 231

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto c.terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 232

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 233

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *oreficeria*

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[il provvedimento era viziato da un mero errore materiale di compilazione, rettificato dalla C.P.A. successivamente alla proposizione del ricorso]*

Deliberazione n. 234

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparatore*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

SEDUTA DEL 24/11/2003

Deliberazione n. 235

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le informazioni fornite dall'anagrafe tributaria confermano quanto denunciato dal ricorrente circa la cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 236

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a giustificare una data di inizio attività diversa rispetto alla data denunciata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 237

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a giustificare una data di inizio attività diversa rispetto alla data denunciata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 238

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non aveva alcun elemento idoneo a dimostrare il mancato esercizio dell'attività da parte della ricorrente]*

Deliberazione n. 239

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *grafica pubblicitaria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 240

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *giardinaggio*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria attestano l'esercizio dell'attività in un periodo pregresso rispetto a quello denunciato dalla ricorrente, sebbene di durata inferiore rispetto a quello stabilito dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 241

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria confermano quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 242

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: laboratorio fotografico

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la socia Tizia è sempre stata lavoratrice alle dipendenze di altra impresa]

Deliberazione n. 243

Ricorrente: società di fatto

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria confermano quanto denunciato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 244

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione, relativamente alla data evento, nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il rapporto di collaborazione familiare sussiste fin dalla data indicata nel ricorso]

Deliberazione n. 245

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria confermano quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 246

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento comunale viziato da mero errore materiale]

Deliberazione n. 247

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha ottemperato all'invito di produrre documentazione fiscale attestante l'effettivo esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 248

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: elaborazione dati

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento comunale che, per mero errore materiale, non menzionava, quali soci partecipanti al lavoro, due degli accomandatari]

Deliberazione n. 249

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente all'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione agli atti è idonea al riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990]

Deliberazione n. 250

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato previsto, a pena di decadenza, dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

SEDUTA DEL 3/12/2003

Deliberazione n. 251

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria al taglio

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente era già in possesso di autorizzazione sanitaria e dichiarava un volume d'affari sin da epoca antecedente a quella denunciata nel ricorso. Peraltro la data attribuita dalla C.P.A., antecedente rispetto all'autorizzazione sanitaria, è frutto di un errore materiale]*

Deliberazione n. 252

Ricorrente: società di fatto

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che Tizio aveva cessato di lavorare nella società sin da epoca antecedente lo scioglimento]*

Deliberazione n. 253

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione radio-tv

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita dall'Anagrafe tributaria conferma quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 254

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare quanto denunciato dal ricorrente e confermato dall'Agenzia delle Entrate circa la data di cessazione]*

Deliberazione n. 255

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione macchine per ufficio

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha cessato l'attività in data antecedente a quanto stabilito dalla C.P.A. ma successiva a quella dichiarata nel ricorso]*

Deliberazione n. 256

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione stucchi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la Commissione provinciale non disponeva di alcun elemento idoneo a sconfessare quanto denunciato dal ricorrente e confermato dall'Agenzia delle Entrate circa la data di cessazione]*

Deliberazione n. 257

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[nel contrasto tra gli elementi agli atti della Commissione e la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente, prevale il verbale di accertamento comunale che è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso]*

Deliberazione n. 258

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente all'installazione degli impianti di cui alla lettera c) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere d) ed e) art.1 L.46/1990]*

Deliberazione n. 259

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di Tizia, in qualità di socia lavoratrice, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[dalla documentazione in atti emerge che Tizia ha effettivamente espletato mansioni di socia lavoratrice nell'anno successivo alla domanda di iscrizione: successivamente è stata assunta in qualità di lavoratrice subordinata]*

Deliberazione n. 260

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a sconfessare quanto dallo stesso denunciato all'atto di presentazione della domanda di cancellazione e certificato dalla C.P.A.]*

DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE

iscritta nell'albo. Consentire infatti l'iscrizione nell'albo per attività che non presentano alcuna caratteristica comune e che richiedono competenze ed organizzazione aziendale del tutto diversificate significherebbe, nella sostanza, consentire alla ricorrente di essere titolare di due imprese artigiane, in contravvenzione alla disposizione contenuta nell'art.3 L.443/1985;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'ampliamento dell'iscrizione della ricorrente nell'albo (n.226826) con l'attività di manutenzione di aree verdi.

IL
PRESIDENTE

L.46/1990
Denuncia di inizio attività

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 31/3/2003
LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTI i ricorsi presentati in data 17/5/2001 da e in qualità di legali rappresentanti della , avverso il provvedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del , VISTA l'identità del soggetto, del petitum e della causa pretendi, questa Commissione dispone la riunione dei procedimenti;

VISTA (Omissis)

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 10/10/2000 Tizio presentava domanda di iscrizione della società (costituita il 10/7/2000 e composta da Tizio e Caio) nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività installazione degli impianti di cui alla lettera f) art.1 L.46/1990 dal 12/7/2000;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda, deliberando l'iscrizione della società nell'albo a decorrere dal 12/7/2000 e, contestualmente, irrogando ai ricorrenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 lett.c) L.R.17/1999 in caso di ritardata denuncia di iscrizione nell'albo;
- negli atti introduttivi del presente giudizio i ricorrenti asseriscono di aver erroneamente indicato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la data del 12/7/2000, corrispondente alla data di costituzione della società e di apertura della partita I.V.A., anziché il 6/9/2000, data di effettivo inizio dell'attività. Chiedono pertanto l'annullamento del verbale di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- questa Commissione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985 e dell'art.7 L.R.17/1999 è competente ad esaminare i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. Nessuna attribuzione le è invece conferita in materia di provvedimenti di irrogazione

di sanzioni amministrative pecuniarie, avverso le quali è possibile presentare ricorso amministrativo al Comune sede dell'impresa secondo le procedure stabilite dalla L.689/1981. I ricorrenti asseriscono peraltro di aver effettivamente iniziato l'attività il 6/9/2000 e, conseguentemente, contestano altresì il provvedimento di iscrizione, relativamente alla data evento. In tale materia la Commissione regionale è competente ai sensi delle disposizioni legislative sopra citate;

- è opportuno premettere che l'accertamento della legittimità della pretesa vantata dai ricorrenti, ovvero la rettifica della data evento di iscrizione dal 12/7/2000 al 6/9/2000, comunque non comporterebbe l'annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'art.20, secondo comma, L.R.17/1999 prevede infatti che il termine per presentare domanda di iscrizione nell'albo è di 30 giorni dalla data di inizio attività. Nel caso di domande presentate oltre tale termine l'art.15 lett.c L.R.17/1999 dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura è graduata a seconda dell'entità del ritardo. Se questo non supera i trenta giorni, la sanzione è di € 30,99; negli altri casi è di € 154,94. Se anche venisse accertato che i ricorrenti hanno effettivamente iniziato l'attività il 6/9/2000, gli stessi sarebbero comunque passibili del provvedimento sanzionatorio nella misura ridotta di € 30,99, avendo presentato domanda di iscrizione il 10/10/2000, ovvero con quattro giorni di ritardo rispetto al termine massimo previsto (6/10/2000);

- a prescindere da quanto sopra esposto va comunque rilevato che il provvedimento di iscrizione, relativamente alla data evento di inizio attività, è illegittimo. L'art.9 del D.P.R. 558/1999 statuisce infatti che le imprese che intendono esercitare le attività di installazione degli impianti di cui all'art.1 L.46/14990, presentano, ai sensi dell'art.22 D.lgs. 112/1998, denuncia di inizio attività. Per quanto in particolare riguarda le imprese artigiane, la citata disposizione prevede che la denuncia di inizio attività va presentata alla Commissione provinciale unitamente alla domanda di iscrizione nell'albo. L'art.20 della L.R.17/199, sopra richiamato, dispone che la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Dal combinato disposto di tali norme emerge che la denuncia di inizio attività, essendo contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione nell'albo, deve coincidere con l'inizio dell'attività stessa ovvero deve avvenire entro trenta giorni, che rappresentano il termine massimo oltre il quale non può essere assolutamente consentito presentare la denuncia. Per questi motivi questa Commissione, nella seduta del 31/10/2002, ha stabilito che, in ogni caso, il provvedimento di iscrizione della Commissione provinciale non può in tali casi retroagire rispetto alla data di presentazione della denuncia di oltre trenta giorni. La denuncia di inizio attività è infatti *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio delle attività stesse. Stabilire una retroattività maggiore significherebbe in sostanza "condonare" un esercizio illegittimo dell'attività perché operato in assenza di un elemento fondamentale, ovvero l'atto di presentazione della relativa denuncia; pertanto, essendo la domanda stata presentata dai ricorrenti in data 10/10/2000, la Commissione non avrebbe potuto stabilire una data evento anteriore rispetto al 9/9/2000;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione della società nell'albo (n.223662) dal 12/7/2000 al 9/10/2000 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

IL
PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N.229 DEL 12/11/2003

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da , avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente all'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la (Omissis)

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/1/2003 il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione di impianti elettrici;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda, provvedendo ad iscrivere il ricorrente per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990; nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere b) e g) dell'art.1 citato, così come richiesto nella domanda di iscrizione;

- dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha denunciato l'inizio della sola attività di installazione degli impianti elettrici (lett.a art.1 L.46/1990), pur dichiarandosi altresì in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di cui alle lettere b) e g);

- alla luce di quanto sopra esposto emerge che il provvedimento impugnato è legittimo. La Commissione provinciale, infatti, non può adottare provvedimenti di riconoscimento dei requisiti professionali svincolati da una domanda di iscrizione per l'esercizio delle relative attività. L'art.9 del D.P.R. 558/1999, invero, statuisce che le imprese che intendono iniziare a svolgere le attività di installazione degli impianti di cui all'art.1 L.46/1990 presentano denuncia di inizio dell'attività indicando specificamente a quali lettere e voci di quelle elencate nel medesimo art.1 fanno riferimento e dichiarando altresì il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il ricorrente ha denunciato esclusivamente di esercitare l'installazione degli impianti di cui all'art.1 lett.a) L.46/1990 e per tale attività la Commissione provinciale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, lo ha iscritto nell'albo. Non avrebbe potuto la Commissione stessa iscrivere lo stesso ricorrente per le attività di cui alle

- la pretesa vantata dal ricorrente, così come la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, è assolutamente destituita di fondamento. Invero l'art.3 lett. d) della L.46/1990 prescrive ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali una "prestazione di attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore... in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato..." L'art.2 del D.P.R. 447/1991 precisa che con la dizione <<alle dirette dipendenze di un'impresa del settore>> di cui all'art.3 L.46/1990 deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari. Pertanto l'art.2 non ha esteso la portata normativa dell'art.3 includendo i contratti di collaborazione, come quello di associazione in partecipazione, tra le forme contrattuali idonee al conseguimento dei requisiti, bensì ne ha limitato l'applicazione a determinati soggetti già immessi nell'organizzazione aziendale. Pertanto, combinando le disposizioni codicistiche in materia di associazione in partecipazione con l'art.2 del D.P.R. 447/1991 e l'art.2 della L.443/1985 si evince che il titolare dell'impresa artigiana (associante) può attribuire ad un soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di una prestazione lavorativa svolta in qualità di responsabile tecnico per un'attività secondaria e residuale: decorso un triennio l'associante matura i requisiti tecnico-professionali;

- tale orientamento è conforme alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'industria n.3439/C del 27/3/1998 ed è stato oggetto di un autonomo parere di questa Commissione adottato nella seduta del 21/6/1999;

- d'altro canto, consentire all' associato di maturare i requisiti come sostiene il ricorrente, significherebbe vanificare la portata normativa dell'art.3 della L.46/1990, nonché dell'art.2 del D.P.R. 447/1991. Considerata la estrema delicatezza della materia trattandosi di riconoscimento di requisiti professionali, solo il rapporto di lavoro subordinato, con l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore, può garantire l'acquisizione della necessaria professionalità sotto il potere disciplinare ed il controllo costante del datore di lavoro;

- alla luce di quanto sopra esposto emerge che il periodo di lavoro prestato dal ricorrente non è idoneo, ai sensi delle stesse disposizioni dal medesimo invocate, al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Emerge altresì l'illegittimità del provvedimento impugnato e del criterio che lo sorregge, in quanto la Commissione provinciale ha completamente disapplicato le disposizioni dettate dall'art.2 del D.P.R. 447/1991 nonché disatteso le linee interpretative dettate dal Ministero dell'industria e da questa stessa Commissione regionale, paventando la possibilità di riconoscimento dei requisiti all'associato anziché all'associante;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL PRESIDENTE

lavoratore abbia effettivamente operato, con la qualifica di specializzato, nei medesimi settori. Pertanto la Commissione provinciale, vista la documentazione prodotta da Tizio attestante esclusivamente l'assunzione come elettricista, ha legittimamente dedotto che lo stesso sia stato, presso la ALFA S.r.l., addetto ai soli impianti elettrici;

- in sede istruttoria questa Commissione ha comunque formalmente interpellato il legale rappresentante pro-tempore della ALFA S.r.l., chiedendo una puntuale attestazione circa le mansioni effettivamente svolte, in qualità di operaio specializzato, da Tizio durante il periodo di assunzione. In riscontro a tale richiesta l'Amministratore unico della ALFA S.r.l. ha attestato esclusivamente che Tizio oltre agli impianti elettrici, *collegava apparecchiature facenti parte degli impianti di condizionamento;*

- alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente come non vi sia alcuna dimostrazione che Tizio abbia svolto presso la ALFA S.r.l. mansioni di operaio specializzato nel campo dell'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alle lettere *b)* e *g)* art.1 L.46/1990. Non altrimenti per gli impianti di cui alla lettera *c)*: collegare apparecchiature facenti parte degli impianti di condizionamento non è infatti sinonimo di installazione degli impianti stessi;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

PRESIDENTE IL

DELIBERAZIONE N.258 DEL 3/12/2003

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data _____ da _____, avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente all'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera d) art.1 L.46/1990**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del _____,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;

VISTO il D.P.R. 14 Dicembre 1999 n.558;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **22/4/2002** il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione di impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda, provvedendo però ad iscrivere il ricorrente per l'esercizio delle sole attività di installazione degli impianti di cui alla lettera d) art.1 L.46/1990;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c) ed e) dell'art.1 citato, così come richiesto nella domanda di iscrizione, asserendo di aver lavorato presso un'impresa del settore;
- in sede istruttoria è emerso che l'esperienza lavorativa del ricorrente è stata maturata presso la ditta Alfa (iscritta nell'albo delle imprese artigiane dal 1957 al 1991 ed abilitata all'installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990) in periodi compresi tra il 1957 e il 1967 per un totale di quattro anni e dieci mesi. E' emerso altresì che la Commissione provinciale non ha provveduto al riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere c) ed e), in quanto dal libro matricola del datore Alfa risulta che il ricorrente rivestiva la qualifica di operaio idraulico;
- questa Commissione non ritiene fondata la motivazione sottesa nel provvedimento impugnato. Nell'epoca in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa non esisteva la normativa speciale di cui alla L.46/1990 né, conseguentemente, la capillare distinzione delle attività di impiantistica operata dall'art.1, Non può escludersi, pertanto, che la dizione "*operaio idraulico*" fosse riferita altresì a soggetti operanti nel settore termico e gas;
- ad integrazione della documentazione allegata al ricorso questa Commissione ha acquisito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di

Pica Silvio, attestante che il ricorrente ha effettivamente espletato mansioni di operaio specializzato nel settore degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell'iscrizione del ricorrente nell'albo (n.231644) con l'ampliamento delle attività di cui alle lettere c) ed e) art.1 L.46/1990.

PRESIDENTE IL

la dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività in periodi pregressi da parte del ricorrente;

- alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente, iscritto ininterrottamente nell'albo dal 1974, pur avendo presentato domanda soltanto nel 2002, può comunque beneficiare della disposizione contenuta nell'art.6 L.25/1996, purché dimostri di aver esercitato effettivamente l'attività di installazione degli impianti elettrici per almeno un anno in data antecedente il 12/3/1990. A tale fine il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale dalla quale emerge che l'attività effettivamente esercitata era quella di installazione temporanea di impianti luce e sonori in occasione di celebrazioni comunali;

- dal combinato disposto dell'art.1 L.46/1990 e dell'art.1 D.P.R. 447/1991 emerge che le norme in materia di sicurezza degli impianti dettate dal legislatore del '90 si applicano esclusivamente nel caso in cui gli impianti stessi siano collocati all'interno degli edifici ovvero, per quanto in particolare riguarda gli impianti elettrici, anche se collocati all'esterno, purché collegati ad impianti posti all'interno degli edifici. L'attività che, alla stregua della documentazione sopra citata, esercitava il ricorrente, non necessiterebbe pertanto del possesso dei requisiti tecnico professionali nel caso in cui l'alimentazione elettrica per le apparecchiature da questi installate venisse attinta esclusivamente da impianti posti all'esterno degli edifici. Non è possibile, peraltro, sostenere tale affermazione sulla base delle fatture prodotte dal ricorrente. Non è dato escludere, in altri termini, che il ricorrente, per l'installazione temporanea delle apparecchiature elettriche e sonore effettuata precedentemente al 1990 avesse la necessità di collegarsi ad impianti elettrici posti all'interno degli edifici. Ciò premesso occorre considerare che l'art.1 lett.a) L.46/1990 fa riferimento agli impianti di *produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione* dell'energia elettrica. La documentazione fiscale prodotta dal ricorrente non è senz'altro idonea a dimostrare che questi esercitasse effettivamente attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, bensì soltanto quella di utilizzazione che, stante la disposizione contenuta nell'art.1, terzo comma, D.P.R. 447/1991, si identifica nei *circuiti di alimentazione degli apparecchi elettrici e delle prese a spina*;

- con circolari n.3238/C del 30/4/1992 e 3439/C del 27/3/1998, il Ministero dell'industria ha consentito la possibilità di concedere qualificazioni limitate, purché la limitazione stessa sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera dell'art.1 L.46/1990;

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'ampliamento dell'iscrizione del ricorrente nell'albo (n.107627) con le attività di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990, limitatamente agli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica.

IL
PRESIDENTE

Art.6 L.25/1996
Inapplicabilità alle imprese non "regolarizzate"

la data evento di inizio attività venisse retrodatata, ai fini previdenziali, al 1/1/1989, ciò non si tradurrebbe in una regolarizzazione de facto valida ai fini dell'applicazione delle suddette norme, la cui efficacia era rivolta esclusivamente alle imprese che avevano adempiuto all'obbligo di pubblicità dell'iscrizione in detti albo o registro. Invero, in tutti i casi, la data formale di iscrizione del ricorrente nell'albo rimarrebbe pur sempre il 3/6/1991;
- pertanto il ricorrente non può beneficiare delle disposizioni di cui agli artt.5 L.46/1990 e 4 L.25/1996 né ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art.3 L.46/1990. Conseguentemente è legittimo il provvedimento di diniego di modificazione dell'iscrizione adottato dalla Commissione provinciale;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL
PRESIDENTE

Attività di edilizia

DELIBERAZIONE N.67 DEL 31/3/2003

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data _____ da _____, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del _____,

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **22/10/2001** la ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di lavori generali di costruzione edifici;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda sulla base di accertamento comunale dalle cui risultanze emergeva che la ricorrente era dedita prevalentemente all'attività amministrativa e contabile e, soltanto in via residuale, all'attività di tinteggiatura;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente, pur contestando il tenore dell'accertamento sulla quale si fonda il provvedimento di diniego, ammette espressamente di svolgere personalmente soltanto lavori di tinteggiatura, di predisposizione di tracce e di applicazione di carta da parati avvalendosi, per la realizzazione di lavori più complessi, di altre imprese;
- la documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente conferma quanto sopra relativamente all'impiego di imprese terze per lo svolgimento di lavori edili complessi;
- pertanto il provvedimento impugnato è legittimo. L'imprenditore artigiano, ai sensi dell'art.2 L.443/1985, è colui che svolge personalmente e manualmente il lavoro. L'attività denunciata (lavori generali di costruzione edifici), alla luce di quanto sopra esposto, è soltanto in parte svolta personalmente dalla ricorrente con la propria organizzazione aziendale. L'attività che la ricorrente stessa asserisce di svolgere personalmente potrà essere oggetto di nuova domanda di iscrizione previa modifica del codice attività ai fini I.V.A.;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

IL
PRESIDENTE

Attività prevalente: competenza esclusiva C.P.A.

DELIBERAZIONE N.90 DEL 5/5/2003

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data _____ da _____, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del _____

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 settembre 1999 n.17;
- VITO il D.P.R. 1199/1971
- PRESA VISIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI

CONSIDERATO CHE:

- in data **11/8/1997** la ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di laboratorio orafo;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la prevalenza dell'attività commerciale su quella artigianale;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento eccependo sia il mancato rispetto dei termini previsti dall'art.7 L.443/1985, nonché la carenza di motivazione. Afferma inoltre di svolgere in misura prevalente l'attività di orafo, chiedendo l'iscrizione nell'albo;
- la pretesa vantata dal ricorrente è fondata. In sede istruttoria è emerso infatti che la Commissione provinciale, in seguito alla domanda di iscrizione avanzata dalla ricorrente, non ha effettuato alcun accertamento, neanche tramite il Comune, teso a verificare la sussistenza dei requisiti di impresa artigiana, bensì ha demandato all'I.N.P.S. il compito di verificare la prevalenza dell'attività artigianale su quella commerciale ai sensi della L.63/1993. Con nota del 15/12/2000 l'I.N.P.S. comunicava che l'attività prevalente era quella di commercio, senza peraltro motivare in alcun modo la propria determinazione. Conseguentemente la Commissione provinciale adottava il provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- il procedimento seguito dalla Commissione provinciale è illegittimo. La L.63/1993, infatti, non attribuisce alcuna competenza all'I.N.P.S. in ordine all'accertamento dei requisiti di impresa artigiana. L'art.1 terzo comma, ribadisce anzi la competenza esclusiva in materia delle Commissioni provinciali. La strumentalità o accessorietà dell'attività commerciale eventualmente esercitata da una ditta in concorso con l'attività artigianale altro non è, ai sensi dell'art.3 della L.443/1985, che uno dei requisiti che la Commissione provinciale, unitamente agli altri richiesti dalla legge, deve accertare per poter deliberare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;
- l'art.7, primo comma, della L.443/1985, dispone che la Commissione provinciale acquisisca agli atti la certificazione comunale di cui al D.P.R. 616/1977. Essendo mancato tale adempimento questa Commissione regionale ha chiesto al Comune sede dell'impresa di effettuare un sopralluogo presso la ditta ricorrente. In riscontro a tale richiesta il Comune ha accertato che l'attività prevalente è quella artigianale;

P.Q.M.
DELIBERA

VISTA la documentazione allegata al ricorso;
VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
VISTA la L. 4 Luglio 1959 n. 463;
PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 28/10/2002 il ricorrente, iscritto nell'albo delle imprese artigiane dal gennaio 1984 per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente, presentava all'I.N.P.S. di Latina denuncia di assunzione del figlio Tizio in qualità di dipendente con decorrenza 18/10/2002;

- con nota del 11/2/2003 l'I.N.P.S. comunicava alla Commissione provinciale di aver considerato il rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e Tizio come rapporto di collaborazione, dovendosi escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in considerazione del grado di parentela;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale deliberava l'iscrizione d'ufficio di Tizio, in qualità di collaboratore familiare del ricorrente, con decorrenza 18/10/2002, adducendo, quale unica motivazione, che Tizio è figlio del ricorrente;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta la legittimità dell'operato da parte dell'I.N.P.S. e della Commissione provinciale ed afferma che Tizio non collabora nella propria impresa in maniera prevalente, lavorando altresì per altra impresa;

- in riscontro a richiesta effettuata in sede istruttoria, la Commissione provinciale non ha fornito alcun accertamento sulla base del quale ha fondato la propria determinazione;

- alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente come il provvedimento impugnato sia assolutamente illegittimo, sia perché carente di motivazione sia perché adottato al termine di un procedimento non aderente alle disposizioni di cui alla L.241/1990 e alle leggi che disciplinano l'attività esercitata dal ricorrente. Va infatti anzitutto rilevato che la l'art.2 della L.463/1959 considera collaboratori soggetti all'obbligo assicurativo i familiari dell'imprenditore che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non abbiano altri rapporti con l'imprenditore derivanti da contratti di società o di lavoro subordinato. Risultano pertanto del tutto prive di fondamento la determinazioni adottate dall'I.N.P.S. e dalla Commissione provinciale circa la configurabilità di un rapporto di collaborazione familiare dedotto unicamente sulla base del grado di parentela e in mancanza di qualsiasi accertamento di fatto volto a verificare la sussistenza dei caratteri di abitualità e prevalenza del lavoro svolto da Tizio in favore del ricorrente;

- peraltro l'attività esercitata dall'istante impropriamente definita nell'atto introduttivo del presente giudizio "autotrasporto conto terzi", è, alla stregua delle risultanze del registro delle imprese, quella di autonoleggio da rimessa con conducente. In materia l'art.10 quarto comma della L.21/1992 e l'art.9 quarto comma della L.R.58/1993, subordinano la possibilità per il titolare dell'impresa di avvalersi di collaboratori familiari, alla condizione che questi ultimi siano regolarmente iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.21/1992. In riscontro a richiesta di questa Commissione, il competente ufficio della Camera di Commercio di Latina ha attestato che Tizio non ha

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
CONSIDERATO CHE:

- in data 13/4/2000 la ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di laboratorio di gastronomia calda nel comune di Roma dal 1/4/2000;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda sulla base di accertamento diretto, dalle cui risultanze emergeva che la ricorrente svolgeva attività di catering, senza peraltro disporre di alcun laboratorio per la preparazione dei pasti;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma di essere in possesso di autorizzazione sanitaria sia per laboratorio di gastronomia calda che per servizio di catering. Afferma altresì che quest'ultima attività è soltanto strumentale e accessoria rispetto a quella di preparazione di gastronomia calda;
- in sede istruttoria questa Commissione ha chiesto al Comando di polizia amministrativa competente per territorio di effettuare un nuovo accertamento presso la sede dell'impresa. In riscontro a tale richiesta il Comune ha certificato che i locali ove opera la ricorrente sono dotati di una cucina per la preparazione delle vivande nonché di strutture idonee alla consumazione sul posto delle vivande stesse. Ha certificato altresì che la ricorrente non partecipa personalmente e manualmente al lavoro, occupandosi esclusivamente dell'organizzazione dell'attività, alla quale sono addetti cinque dipendenti;
- alla luce di quanto sopra esposto emerge che la pretesa vantata dalla ricorrente ad ottenere l'iscrizione nell'albo è priva di fondamento. E' dato infatti ravvisare la mancanza sia del requisito previsto dall'art.2, primo comma, L.443/1985 che di quello previsto dall'art.3, primo comma, della medesima legge. La prima delle disposizioni citate definisce imprenditore artigiano colui che, tra l'altro, partecipa personalmente e manualmente al lavoro, mentre nel caso di specie l'accertamento comunale ha inequivocabilmente rilevato che la ricorrente non partecipa manualmente al lavoro. L'art.3, primo comma, L.443/1985 consente all'imprenditore artigiano di prestare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande purché tale attività sia soltanto strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa. A tale proposito va sottolineato come la linea di demarcazione tra l'attività propriamente commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'attività di commercializzazione del proprio prodotto da parte dell'artigiano (ovvero, nel caso di specie, l'attività di somministrazione in via strumentale rispetto a quella di produzione dei pasti) risiede proprio (come chiarito dal Consiglio nazionale dell'artigianato nella seduta del 6/7/1993) nella presenza o meno di appositi spazi o locali dotati di attrezzature idonee a consentire alla clientela la consumazione e la degustazione sul posto. V'è dunque compatibilità tra l'esercizio dell'impresa artigiana e la somministrazione soltanto qualora il prodotto, pur venduto con l'ausilio di beni strumentali quali involti, confezioni o simili, non venga consumato dal cliente in locali dotati all'uopo di appositi spazi e attrezzature (tavoli, sedie, posate ecc.). Il citato accertamento comunale ha invece attestato che i locali ove la ricorrente svolge l'attività sono appunto muniti di tali spazi, sì da far ritenere che l'attività stessa, alla luce del criterio discrezionale sopra richiamato, sia di natura tipicamente commerciale;

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

IL VICEPRESIDENTE

PARERI ED ATTI DI INDIRIZZO

Apprendistato: durata ai fini del riconoscimento della qualificazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere

Parere adottato nella seduta del 29/9/2003 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

L'art.2 della L.161/1963 prevede che la qualificazione professionale si intende conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della L.19/1/1955 n.25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. L'art.16, primo comma della L.196/1997, che ha abrogato l'art.7 della L.25/1955, ha statuito che l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Peraltro ha fissato un limite minimo di diciotto mesi e un limite massimo di quattro anni. Al quarto comma ha infine consentito condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

In primo luogo bisogna chiarire la portata normativa del richiamo operato dall'art.2 L.161/1963 alle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro.

Trattasi, invero, come la Cassazione ha più volte chiarito in fattispecie analoghe, di un rinvio generico alla contrattazione collettiva che non altera l'originaria efficacia giuridica ed il conseguente limite di operatività - ove trattasi di contratti collettivi di diritto comune - circoscritto ai soli aderenti alle organizzazioni di categoria che li hanno stipulati.

Fatta questa premessa, bisogna ora razionalmente interpretare la norma contenuta nell'art.16 della L.196/1997 sopra citato, che individua nella durata stabilita dai contratti collettivi il limite massimo che i singoli contratti di apprendistato non possono superare. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le categorie di acconciatori ed estetisti ha fissato in cinque anni la durata dell'apprendistato per le categorie di acconciatori, estetisti ed operatori tricologici, in ottemperanza alla previsione di cui al citato quarto comma dell'art.16 che ammette deroghe per il settore artigiano.

E' peraltro possibile stabilire nei singoli contratti di apprendistato una durata inferiore. Ciò è senz'altro consentito ai soggetti non iscritti alle organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi, in virtù del noto principio della non obbligatorietà nei confronti di questi. E' altresì ammesso anche per i soggetti iscritti ad uno dei sindacati stipulanti, considerato che la funzione del contratto collettivo è quella di fissare minimi di trattamento con la conseguenza che sono possibili deroghe migliorative per il contratto individuale, vincolato comunque al rispetto del limite minimo di diciotto mesi fissato dall'art.16 della L.196/97.

In conclusione si ritiene che il periodo di apprendistato utile ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di barbiere e parrucchiere possa variare da un minimo di diciotto mesi ad un massimo di cinque anni. Terminato il periodo di apprendistato, l'ultimo datore di lavoro attribuisce al dipendente apprendista la qualifica professionale corrispondente al tirocinio svolto. Qualora il datore di lavoro non provveda, l'apprendista può richiedere di essere ammesso a sostenere prove finali di idoneità secondo le procedure previste dall'art.25 del D.P.R.30/12/1956 n.1668, regolamento della disciplina dell'apprendistato.

Per quel che concerne infine i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più imprese, è consentito il cumulo, sempre che non ci siano interruzioni superiori all'anno e che tali periodi siano registrati nel libretto di lavoro.

Attività prevalente: ente competente all'accertamento

Parere adottato nella seduta del 12/11/2003 su richiesta della C.P.A. di Frosinone

L'art.1, comma 208, della L.626/1996 attribuisce all'I.N.P.S. la potestà di decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente nel caso di esercizio contestuale di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Si ritiene che tale previsione normativa non sia applicabile agli imprenditori artigiani, non essendo questi espressamente menzionati tra i soggetti destinatari della stessa. Inoltre si consideri che gli artt. 7 e 9 della L.443/1985 attribuiscono alle C.P.A. il potere esclusivo in ordine al riconoscimento dei requisiti artigiani. L'art.1, terzo comma, della L.63/1993 ha ribadito tale potestà nonché quella relativa all'iscrizione, modificazione e cancellazione dagli Elenchi nominativi per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti ed ha altresì precisato il carattere vincolante dei provvedimenti adottati dalle C.P.A. anche ai fini previdenziali ed assistenziali, prevedendone l'impugnazione ex art.7 L.443/1985. Si ritiene pertanto che tale potere esclusivo delle C.P.A. non possa subire limitazioni o interferenze se non ad opera di un'esplicita previsione normativa.

Diversa questione che può essere affrontata in questa sede è quella relativa al concetto di prevalenza dell'attività artigiana, che deve essere attentamente valutata alla luce delle previsioni normative contenute nella legge

quadro. Invero l'art.3 della L.443/1985 definisce artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi con esclusione delle attività agricole e commerciali, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. La norma citata, dunque, prevede la sussistenza di un rapporto di prevalenza funzionale tra lo svolgimento dell'attività artigiana e l'espletamento di atti di intermediazione commerciale i quali, non potendo in alcun caso assumere connotazione autonoma rispetto all'attività principale, accedono alla stessa in un vincolo di accessoria e strumentalità.

Competente in via esclusiva ad accertare, unitamente agli altri requisiti di impresa artigiana, lo "scopo prevalente" dell'attività è la C.P.A. Per quel che concerne gli elementi che consentono in concreto di stabilire la prevalenza nel caso di attività di produzione di beni, è nella natura stessa dell'attività l'elemento discrezionale. Laddove trattasi invece di prestazione di servizi è necessario che sussista una modificazione delle materie prime ovvero una trasformazione o elaborazione delle stesse di modo che il servizio reso non si esaurisca nella semplice intermediazione tra produzione e consumo. In entrambi i casi occorre poi valutare l'entità dell'impegno lavorativo del titolare, cioè il tempo dedicato personalmente e la natura dell'apporto tecnico-professionale da questi esplicato nel processo di lavorazione.

Infine il criterio della prevalenza sopra esaminato si differenzia dall'ipotesi in cui nell'impresa artigiana venga svolta un'attività di intermediazione commerciale che di per se non risulti connessa all'attività artigiana, bensì potenzialmente autonoma. In tal caso la C.P.A. ha sempre il potere di verificare la permanenza dei requisiti artigiani, così come l'I.N.P.S. o qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, ai sensi del disposto di cui all'art.7 L.443/1985, se riscontrino l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 nei riguardi di imprese iscritte all'albo devono darne comunicazione alla C.P.A. ai fini degli accertamenti d'ufficio e dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

**Attività di estetica: ente competente al rilascio della
qualificazione professionale**

Parere adottato nella seduta del 29/9/2003 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

La L.4 gennaio 1990 n.1 - *disciplina dell'attività di estetista* - nulla prevede espressamente a proposito dell'ente competente al riconoscimento della relativa qualificazione professionale, rinviando semplicemente agli artt.2, 3 e 4 della L.443/1985, per coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.

Tale rinvio comporta che l'accertamento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di estetista in forma artigiana spetti, per espressa previsione normativa (art.9 L.443/1985), alla Commissione Provinciale. Invero tra i requisiti che quest'ultima deve verificare, l'art.2 sopra citato include altresì quelli tecnico professionali previsti da leggi statali (quali quelli contemplati nell'art.3 L.1/1990) per quelle particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (quale è l'attività di estetica).

La competenza della Commissione Provinciale nella materia di cui si controverte in questa sede era già sancita dall'art.2, quinto comma, della L.161/1963, così come modificata dalla L.1142/1970 che, disciplinando le attività di parrucchiere, barbiere e mestieri affini (nella cui dizione era compresa l'estetica precedentemente all'emanazione della L.1/1990), attribuiva espressamente a tale ente l'accertamento della qualificazione professionale anche per le imprese non artigiane. Questa disposizione, secondo la previsione dell'art.13 della L.1/1990, continua ad applicarsi fino all'emanazione di norme da parte delle singole regioni e fino all'adozione dei regolamenti comunali.

La Regione Lazio, con la legge n.33/2001, nulla ha stabilito in merito all'ente competente al riconoscimento dei requisiti, dettando esclusivamente norme di principio concernenti la regolamentazione dell'attività da parte dei comuni. In particolare ha stabilito che i regolamenti devono prevedere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, con l'indicazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione (art.5). Si ritiene che la norma abbia attribuito ai comuni la facoltà di richiedere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa - in alternativa al certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale - documentazione attestante il possesso dei requisiti (quale ad esempio attestato di frequenza ai corsi regionali, con superamento dell'esame teorico-pratico; libretto di lavoro; modelli 01/M; CUD; estratto contributivo INPS; dichiarazioni del datore di lavoro; etc.). Pertanto i comuni, qualora prevedano nei regolamenti che alla richiesta di autorizzazione segua la documentazione attestante i requisiti di professionalità, provvedono ad un esame sommario della stessa nel rispetto dell'art.3 della L.1/1990 e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, rilasciano l'autorizzazione. È ovvio che qualora la Commissione provinciale, alla stregua della sua competenza esclusiva di cui al citato art.9 L.443/1985, in sede di domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane accerti l'insussistenza dei requisiti di professionalità, negherà l'iscrizione medesima e darà comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per i provvedimenti di competenza.

Per quel che concerne le imprese non artigiane il possesso del certificato di qualificazione professionale, rilasciato - si ribadisce - dalla Commissione Provinciale, sarà essenziale ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Pertanto se la disciplina previgente di cui alla L.161/1963 e successive modificazioni prevedeva una procedura di accertamento preventivo da parte della C.P.A. dei requisiti professionali con il rilascio di un attestato di qualificazione che consentiva al soggetto richiedente di ottenere dal Comune il rilascio della prescritta autorizzazione con la quale conseguire la definitiva iscrizione all'albo o al Registro ditte, in futuro l'iter potrebbe cambiare a seconda delle previsioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora i comuni esercitino la facoltà loro attribuita dalla L.R.33/2001 potrebbero rilasciare l'autorizzazione amministrativa precedentemente al rilascio della qualifica professionale a seguito di un esame sommario della documentazione presentata.

Al momento e fino a che non vengano adottati i regolamenti comunali, la procedura applicabile continua ad essere basata sulla normativa previgente secondo la quale per chiedere l'autorizzazione comunale bisogna preventivamente munirsi del certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Commissione Provinciale.

Si rilevi infine che la tesi sopra esposta è l'unica plausibile stante l'attuale quadro normativo. Invero se anche questa C.R.A. concludesse nel senso dell'assoluta illegittimità del rilascio dell'autorizzazione comunale senza previo riconoscimento dei requisiti da parte della Commissione provinciale, il problema non verrebbe comunque risolto. La C.R.A., infatti, non può in alcun modo vincolare i Comuni, legati esclusivamente al rispetto della legge 33/2001 che, seppure nulla stabilisce in ordine all'ente competente al rilascio della qualificazione, comunque contiene una previsione (di cui al citato art.5) che potrebbe legittimare i Comuni, nell'ambito del procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione, a valutare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art.3 L.1/1990. Pertanto solo a seguito di una modifica legislativa di tale disposizione il problema potrà ritenersi definitivamente risolto.

Attività di estetica in forma societaria: calcolo della maggioranza ex art.3
L.443/1985

Parere adottato nella seduta del 19/5/2003 su richiesta delle C.P.A. di Latina

Il quesito concerne la possibilità di considerare, ai fini del computo della maggioranza dei soci richiesto dall'art.3 L.443/1985, i soci non qualificati di imprese esercenti attività di estetica.

E' opportuno anzitutto richiamare quanto espresso da questa C.R.A. nel parere adottato nella seduta del 15/7/2002. In tale occasione venne evidenziato come la disposizione contenuta nell'art.4, secondo comma, della L.1/1990 – alla cui stregua nelle imprese artigiane societarie i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3 – presuppone da un lato che vi siano soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, dall'altro soci o dipendenti che si limitano a svolgere soltanto alcune mansioni contrattuali sotto la diretta responsabilità del titolare. Per questa seconda categoria si ritenne opportuno ulteriormente distinguere tra i soci non qualificati che collaborano nello svolgimento dell'attività sotto la diretta responsabilità del socio già in possesso della qualifica e i soci la cui attività consiste invece in mansioni semplici e meramente esecutive: i primi possono essere equiparati, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale, ai collaboratori familiari e ai dipendenti espressamente indicati nell'art.3 lett. c) L.1/1990; la prestazione dei secondi non sarà invece idonea ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

Ne discende che nelle società di estetica è possibile individuare tre categorie di soggetti: soci in possesso della qualificazione professionale; soci non qualificati che comunque svolgono mansioni inerenti all'attività sotto la diretta sorveglianza

dei primi; soci non qualificati che espletano mansioni semplici il cui contenuto non sarà mai idoneo al conseguimento della professionalità necessaria per ottenere la qualifica.

Premesso quanto sopra ed a prescindere da ogni considerazione circa le ragioni che hanno indotto il legislatore del '90 a non mutuare la disposizione contenuta nella L.1142/1970 (alla cui stregua occorre che la maggioranza dei soci fosse in possesso della qualifica), si ritiene che ai fini del computo della maggioranza richiesta in via generale dall'art.3 L.443/1985, vadano considerate le prime due categorie di soci sopra indicati, ovvero quelli qualificati e quelli che, sotto la diretta sorveglianza dei primi, svolgono mansioni specificamente attinenti l'attività. I soci appartenenti all'ultima categoria non possono invece che essere considerati alla stessa stregua di coloro che espletano mansioni esclusivamente amministrative.

Non appare invece condivisibile l'indirizzo propenso ad iscrivere soltanto le società in cui la maggioranza dei soci sia qualificata, in mancanza di disposizioni normative al riguardo.

Attività' di massofisioterapia,
centri dimagrimento e benessere

Parere adottato nella seduta del 19/5/2003 su richiesta delle C.P.A. di Frosinone e Viterbo

L'art.1 della L.19/5/1971 n.403 attribuisce all'attività di massaggiatore e massofisioterapista la natura giuridica di libera professione, definendola espressamente "*professione sanitaria*". Qualora tale attività sia svolta in forma imprenditoriale non può risultare compatibile con i requisiti che connotano l'impresa artigiana in quanto l'art.2 della L.443/1985 richiede che l'imprenditore artigiano eserciti personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa assumendone piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. Il massofisioterapista, invece, nell'esercizio dell'attività non opera in assoluta autonomia poiché la responsabilità tecnico sanitaria è attribuita ad un medico, la cui professionalità soltanto può garantire l'efficacia delle cure praticate e salvaguardare l'incolumità degli utenti. Invero è tuttora applicabile l'art.15 del R.D.31/5/1928 n.1334, il quale prescrive che soltanto sotto il controllo e la presenza costante del medico curante è consentito al personale sanitario ausiliario di praticare massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano con l'utilizzo di strumenti terapeutici (forni bier, ultrasuoni, microsonde radar, etc.).

Alla luce delle stesse considerazioni è da escludere la possibilità di iscrivere nell'albo le imprese esercenti le attività di centri di dimagrimento. Il trattamento fisico estetico finalizzato al dimagrimento, al fine di salvaguardare la salute, deve infatti necessariamente essere preceduto da una visita medica diretta a diagnosticare lo stato di salute dell'utente ed accertare eventuali incompatibilità con il trattamento, nonché essere effettuato sotto il controllo costante di un

medico, rendendosi sovente necessario l'uso di farmaci e di trattamenti terapeutici.

Per quanto invece concerne le imprese che denunciano, genericamente, di esercitare l'attività di centro benessere occorre analizzare, caso per caso, l'effettivo oggetto dell'attività. L'iscrizione nell'albo è legittima qualora si accerti che l'attività non rivesta carattere sanitario e sia circoscritta alla soluzione di problemi di carattere estetico con esclusione dell'uso di farmaci e di trattamenti terapeutici. In tal caso, infatti, è applicabile la disciplina dettata dalla L.1/1990.

E' opportuno infine precisare in questa sede che l'attività di solarium-centro abbronzatura, mediante utilizzo di lampada UV-A, rientra nell'ambito di applicazione della L.1/1990 in quanto consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici specifici per uso estetico espressamente contemplati nell'allegato 1 della legge citata.

Attività di acconciatura: riconoscimento qualificazione senza corso di specializzazione

Parere adottato nella seduta del 24/2/2003 su richiesta della C.P.A. di Frosinone

Il quesito concerne la possibilità di riconoscere la qualificazione professionale di parrucchiere a quei soggetti in possesso della qualifica di acconciatore conseguita nell'anno 2000-2001 che non hanno frequentato il corso di specializzazione previsto dalla L.R.26/2001.

L'art.4 della L.R. 26/2001 prevede che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di acconciatore sono comunque tenuti a frequentare, ai fini dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, un corso di specializzazione.

La problematica concerne quei soggetti che hanno conseguito la qualificazione professionale successivamente all'entrata in vigore della L.R. 26/2001 in seguito ad un percorso formativo iniziato, però, in epoca antecedente. Tali soggetti, alla stregua di coloro che hanno conseguito la qualifica di acconciatore precedentemente all'entrata in vigore della L.R.26/2001, sono iscrivibili nell'albo con la dizione "*parrucchiere uomo-donna*".

Collaboratore familiare in imprese societarie

Parere adottato nella seduta del 24/2/2003 su richiesta della C.P.A. di Frosinone

E' controverso se il regime dell'impresa familiare sia applicabile esclusivamente alle ditte individuali ovvero anche alle società.

Parte della dottrina ammette quest'ultima possibilità limitatamente alle società di persone composte da soli familiari e soltanto nel caso di collaboratori che abbiano il rapporto familiare con tutti i contitolari di impresa.

Altri autori abbracciano invece una tesi più estensiva, ammettendo tale possibilità anche quando gli altri soci siano estranei alla famiglia, precisando peraltro che in tal caso il rapporto intercorre unicamente con il socio familiare. In questa seconda direzione si è recentemente pronunciata la Corte d'Appello di Messina (16/2/2000).

La C.R.A. condivide quest'ultima tesi e ritiene pertanto configurabile l'istituto della collaborazione familiare, oltre che nelle ditte individuali, altresì nelle imprese societarie, a prescindere dalla condizione che i contitolari siano al loro volta legati da un rapporto di parentela.

Collaboratore familiare nel periodo estivo

Parere adottato nella seduta del 19/5/2003 su richiesta della C.P.A. di Latina

Il quesito concerne la possibilità di iscrivere nell'albo, in qualità di collaboratore, il familiare che coadiuva l'imprenditore esclusivamente nel periodo estivo.

L'art.2 della L. 463/1959 estende l'obbligo assicurativo ai familiari dell'imprenditore che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non sono già soggetti all'assicurazione in base ad altri rapporti. Il carattere dell'abitudine consiste nella continuità della prestazione, requisito che può ritenersi soddisfatto quando la prestazione stessa non sia occasionale.

E' evidente come tale requisito manchi nel caso del familiare che coadiuva l'imprenditore soltanto per un periodo limitato dell'anno.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa: inidoneità ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali

Parere adottato nella seduta del 19/6/2003 su richiesta della C.P.A. di Rieti

Il quesito concerne la possibilità di considerare validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui alla Legge n. 46/90, i periodi di lavoro prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'art. 3 della Legge n. 46/1990 prevede nelle diverse ipotesi contemplate alle lett. b), c), d), un periodo di inserimento alle "dirette dipendenze" di un'impresa del settore.

La dizione "alle dirette dipendenze" è da intendersi come sinonimo di rapporto di lavoro subordinato, nel quale si riscontra il vincolo di dipendenza gerarchica che lega il lavoratore al datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore è inserito nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico ed è sottoposto alla costante vigilanza del datore di lavoro e al potere disciplinare di questi.

La ratio della norma in questione è quella di consentire al lavoratore di acquisire la necessaria competenza e professionalità sotto le direttive ed il controllo del datore di lavoro.

Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa mancano gli elementi tipici della subordinazione: non vi è l'inquadramento gerarchico nell'organizzazione aziendale; non sussiste la retribuzione fissa, bensì emolumenti variabili rapportati al tipo ed alla quantità della prestazione di volta in volta fornita; non vi è un orario fisso di lavoro, bensì un orario rapportato alle concrete esigenze di volta in volta emergenti.

Né, peraltro, può invocarsi a tal proposito l'art. 2 del D.P.R. 447/1991, che prevede l'utilizzo di altre forme di collaborazione tecnica continuativa esclusivamente per determinati soggetti, quali il titolare, i soci o i familiari già inseriti nell'organizzazione dell'impresa.

Conseguentemente, i periodi di lavoro prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sono idonei ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui alla Legge n. 46/1990.

Notifica sanzioni amministrative

Parere adottato nella seduta del 24/2/2003 su richiesta della C.P.A. di Latina

L'art.14 della L.24/11/1981 n.689 dispone che per la notificazione degli estremi della violazione si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, che questa può essere effettuata anche da un funzionario della pubblica amministrazione che ha provveduto all'accertamento con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Tale disposizione non comporta che l'adozione di siffatte modalità è l'unica possibile qualora il procedimento notificatorio sia attivato dal funzionario il quale, per contro, ha la scelta fra i vari mezzi previsti senza essere vincolato a quelli del codice di rito.

Peraltro lo stesso art.12 della L.20/11/1982 n.890 sancisce che le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta "*sono applicabili*" alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto è sancita una possibilità di applicazione ma non la necessità di avvalersi di quelle norme.

L'art.2 della legge ult. cit. stabilisce che gli ufficiali giudiziari, per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale, fanno uso di speciali buste e moduli di colore verde. Tale previsione, stante il disposto dell'art.12 della stessa legge nonché del citato art.14 L.689/1981, non è vincolante per il funzionario che provveda alla notifica della sanzione amministrativa.

Soci che svolgono esclusivamente mansioni amministrative: inidoneità all'iscrizione nell'albo

Parere adottato nella seduta del 29/9/2003 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

L'art.3, secondo comma, L.443/1985 richiede, per l'iscrizione all'albo di imprese collettive, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. Conseguentemente, sia ai fini del calcolo della maggioranza che dell'iscrizione nei ruoli previdenziali, può definirsi socio "artigiano" soltanto chi possiede le suddette caratteristiche.

Da tempo la citata previsione normativa, al pari di quella contenuta nell'art.2, primo comma, è stata oggetto di diverse interpretazioni: da un lato chi ritiene che l'inciso "anche manuale" faccia riferimento ad un requisito eventuale; dall'altro chi interpreta la congiunzione "anche" come rafforzativo considerando, conseguentemente, il lavoro manuale come principale caratteristica dell'imprenditore artigiano.

La Commissione regionale del Lazio ha da sempre aderito alla seconda delle tesi sopra esposte escludendo, pertanto, la possibilità di considerare socio artigiano chi, senza partecipare manualmente al lavoro, si limiti esclusivamente allo svolgimento, pur essenziale ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, di mansioni amministrativo-contabili.

Si ritiene, in questa sede, di ribadire tale indirizzo sia alla luce dell'interpretazione letterale della norma - **anche**, secondo la definizione contenuta nel dizionario della lingua italiana, è, nel linguaggio comune, una congiunzione che si usa viepiù in senso rafforzativo – sia per le seguenti considerazioni. L'art.2083 c.c. definisce *piccoli imprenditori* – tra i quali annovera espressamente l'artigiano – coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In proposito dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno sempre sottolineato come la linea di demarcazione tra tale fattispecie e quella di cui all'art.2082 c.c. va rinvenuta proprio nel fatto che il piccolo imprenditore produce un bene o presta un servizio avvalendosi quasi esclusivamente del proprio lavoro, mentre l'imprenditore di cui al 2082 utilizza, a tal fine, una vera e propria organizzazione di uomini e strutture che coordina e dirige. E' innegabile, peraltro, che l'avvento della legge quadro del 1985 ha apportato delle innovazioni: la definizione di

imprenditore artigiano ivi contemplata è certamente più ampia di quella ricavabile dal citato art.2083 c.c. e si avvicina piuttosto a quella generale di imprenditore di cui all'art.2082. In tal senso depone sia l'assunzione di piena responsabilità di cui all'art.2 primo comma, sia la possibilità di avvalersi della collaborazione finanche di 40 dipendenti (art.4 lett.c) sia, infine, la possibilità di iscrivere nell'albo vere e proprie società di capitali (art.5, terzo comma, introdotto dal legislatore nel 2001). L'imprenditore artigiano contemplato dalla L.443/1985, diversamente dal piccolo imprenditore previsto dal codice del 1942, si avvale generalmente di una vera e propria azienda e può stipulare non solo contratti d'opera – come i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori – ma anche contratti d'appalto. Ciò non toglie che il lavoro manuale deve continuare a connotare il bene prodotto o il servizio prestato. In caso contrario il legislatore avrebbe potuto limitarsi a definire l'attività artigiana ed a subordinare l'iscrizione nell'albo esclusivamente ad una verifica di tipo dimensionale.

Alla luce di quanto sopra esposto discende che l'esclusivo svolgimento di mansioni direzionali, amministrative e contabili, pur comune a qualsiasi imprenditore, non può ritenersi sufficiente a connotare quello artigiano la cui nozione, seppure svincolata dagli angusti limiti di cui al 2083 c.c., non può prescindere dalla verifica che il bene o servizio rechi prevalentemente l'impronta del lavoro proprio del titolare ovvero, in caso di impresa collettiva, dei soci.

E' da rilevare, da ultimo, che la tesi sostenuta da questa C.R.A. ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza della suprema Corte di legittimità che ha più volte escluso la qualifica di imprenditori artigiani a quei soci che, pur espletando mansioni amministrative, non svolgono la necessaria attività manuale (cfr. Cassazione civile sez. I n.2495/1998 e sez. lav. n.15690/2000).